**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**
**(Provincia di Arezzo)**

---

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 97 DEL 25.09.2019**

OGGETTO: Attivazione di procedura selettiva pubblica per l'individuazione di Soggetto abilitato, deputato alla gestione e manutenzione della palestra sita nel Capoluogo. Determinazioni.

==========

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di **settembre**, alle ore otto e minuti quarantacinque, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori, signori:

| | |
|---|---|
| Cardini | Monica |
| Magi | Leonardo |
| Monnanni | Santi |
| Salvietti | Goinata |

Presiede il sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Partecipa il segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

***LA GIUNTA COMUNALE***

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:
- dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile.

Ricordato, in via preliminare:

- che il 31.08.2014 è scaduta la convenzione n. 411 di repertorio, sottoscritta il 17.12.2012 con la società A. s. d. Marciano, per la gestione della palestra comunale, sita nel Capoluogo;

- che, nelle more della definizione delle molteplici problematiche (di natura tecnica), connesse all'immobile in questione (cfr.: in proposito, le proprie, successive deliberazioni n. 148 del 22.12.2014 e n. 73 del 6.07.2015, esecutive) e delle statuizioni finalizzate all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dello stesso, da ultimo con proprie deliberazioni n. 97 del 26.10.2016, n. 115 del 6.10.2017 e n. 114 del 7.12.2018, parimenti esecutive, si stabilivano le modalità di concessione in uso della palestra alla Società richiedente (A. s. d. Valdichiana volley), rispettivamente durante le stagioni sportive 2016/'17, 2017/'18 e 2018/'19;

- che, infine, con propria deliberazione n. 95 del 13 settembre u. s., dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge, si adottavano analoghe statuizioni in riferimento alla stagione sportiva 2019/'20, nell'attesa del compiuto espletamento delle procedure di gara tesa all'affidamento dei servizi predetti;

Richiamate, in generale, le disposizioni contenute nel vigente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 19.07.2010 e del connesso disciplinare d'uso, approvato con propria deliberazione n. 76 del 30.07.2010;

Ravvisata l'opportunità e necessità (stante l'attuale carenza di Organico, di ostacolo sostanziale a qualunque ipotesi di gestione diretta dell'immobile), di procedere alla gestione e manutenzione dell'immobile e delle attività che in esso si svolgono, avvalendosi di un Soggetto terzo, da selezionare fra Associazioni sportive, all'uopo deputate;

Considerato che l'ipotesi prospettata sia quella che meglio possa rispondere agli interessi pubblici primari di utilizzazione intensiva dell'impianto e di sviluppo ed incremento della pratica sportiva e ricreativa nella Comunità;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Sport, sig.ra Anna Beligni, con la quale, al fine di rendere possibile dare seguito ai provvedimenti di spettanza dell'Ufficio, si invita questo Consesso ad esprimersi in ordine all'attivazione delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione della palestra comunale ed altresì, alle tematiche ad essa connesse;

Ritenuto in proposito:

- di poter condividere, oltre che i presupposti legislativi a sostegno della proposta, anche la sostanza delle linee - guida nella stessa prospettate, l'ammontare del contributo annuo previsto (quantificato tenendo conto della media fra i costi del servizio nell'ultimo triennio), nonché (almeno in una prima fase iniziale), la durata di anni 1 (uno),

dell'instaurando rapporto, eventualmente prorogabile (per una sola volta), di un ulteriore anno;

- che eventuali, ulteriori aspetti tecnico - gestionali debbano essere oggetto di disciplina in sede di redazione dell'apposito capitolato d'appalto;

Con votazione favorevole ed unanime, resa in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Sport, sig.ra Anna Beligni, in merito a quanto in oggetto;

2 - di stabilire, in forza delle argomentazioni premesse:

- che l'appalto dei servizi di gestione e manutenzione della palestra comunale sita nel Capoluogo, debba avere la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, con possibilità di eventuale proroga (per una sola volta), per un ulteriore anno;

- che, a fronte dell'espletamento dei servizi predetti, al Soggetto incaricato verrà riconosciuto un contributo forfettario, annuo di €. 13.000,00 quantificato sulla base del criterio della media storica dei costi dei servizi;

3 - di autorizzare, conseguentemente, l'indizione del procedimento di gara, in relazione ai servizi di cui trattasi, in ottemperanza alle linee - guida riportate in dettaglio nella proposta esaminata, conferendo mandato:

- al Responsabile proponente, in ordine all'esperimento di tutti gli adempimenti ed all'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, tenuto conto della necessità che le procedure concorsuali si concludano in tempi quanto più brevi possibile, onde permettere il normale decorso delle attività;

- al Responsabile di posizione organizzativa - Area amministrativa, in ordine agli adempimenti di propria spettanza e segnatamente, la presidenza della commissione di gara e la sottoscrizione, in rappresentanza dell'Ente, dell'atto convenzionale, previamente approvato sotto forma di schema, ai sensi dell'art. 192, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

4 - di disporre che dell'adozione del presente provvedimento venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125, citato d. lgs.vo n. 267/'00;

5 - di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4^, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato.

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE
N° 97 G.C. del 16 SET 2019

# COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

LI, 12.09.2019

Alla Giunta comunale
- SEDE

OGGETTO: PALESTRA COMUNALE - GESTIONE E MANUTENZIONE - LINEE DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTI A TERZI - DETERMINAZIONI.-

RICHIAMATO l'art. 3 comma 5 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

CONSIDERATO che la stessa Costituzione (art. 118 comma 4) invita i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevando costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta orizzontale;

VISTO lo Statuto del Comune il quale prevede, fra l'altro, che il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni si propone, tra le finalità, quella di assumere e promuovere l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali, collaborare con le Associazioni e le Società Sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia di età;

CONSIDERATO che l'attività fisica, sportiva e ludico-motoria riveste un ruolo fondamentale per il benessere psico-fisico delle comunità con importanti implicazioni sugli stili di vita quotidiani, dall'alimentazione alla mobilità, dall'istruzione al tempo libero;

RICORDATO che il Comune:

- riconosce la valenza educativa e formativa della pratica sportiva ai vari livelli promozionali, agonistici e ricreativi e favorisce e sostiene l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale agevolando la partecipazione alla programmazione e alla gestione degli enti ed organismi operanti a livello comunale;
- ritiene che l'attività di base vada incentivata e favorita con tutti i mezzi possibili, sviluppando il vero senso sportivo, educativo, formativo delle varie discipline;
- riconosce l'importanza delle attività sportive in funzione di un corretto sviluppo psico-fisico dei giovani;
- riconosce il valore dell'associazionismo sportivo che garantisce e promuove gli ideali e i valori veri e di sano spirito di sacrificio e fa crescere i giovani con lo sport accogliendo anche i giovani in condizioni di disagio sociale;

RICORDATO che:

- il Comune di Marciano della Chiana ha, nel suo patrimonio, molti impianti sportivi sia nel capoluogo che nelle frazioni dove vengono svolte diverse discipline sportive dalle quali emerge, però, l'impianto del Capoluogo – palestra comunale – idoneo allo svolgimento di svariate tipologie di sport e attività motorie nonché allo svolgimento di manifestazioni sportive anche di livello medio-alto;

- gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale sono privi di rilevanza economica e la loro gestione non ha le caratteristiche di una attività remunerativa e in grado di produrre reddito e quindi necessitano di una "assistenza" da parte del Comune;

- Che la scelta che vuol effettuare l'Amministrazione comunale di affidare in gestione ad Associazione Sportiva fa seguito ad una attenta valutazione delle modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza da un lato e della universalità e dei livelli essenziali delle prestazioni dall'altro (anche rispetto a quanto affermato dalla sezione Corte dei Conti Sardegna con la delibera n. 9 del 18.6.2007);

CONSIDERATO:

- Che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del comune, precisamente tra quelli destinati a un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività alle discipline sportive;

- Che, al fine di consentire il migliore utilizzo per la collettività degli impianti sportivi di proprietà pubblica, questi possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati mediante concessioni amministrative, purché ne facciano un uso finalizzato alla promozione delle discipline sportive, garantendo comunque l'accesso alle strutture sportive comunali a tutte le società sportive;

- La gestione degli impianti di che trattasi all'Associazione sportiva è tesa alla massimizzazione dell'utilizzo ai fini dell'attività sportiva;

- Non è possibile una gestione diretta degli impianti da parte dell'Amministrazione Comunale che, peraltro, oltre a non essere economicamente sostenibile, non potrebbe garantire la piena utilizzazione in un'ampia fascia oraria come invece puo' garantire l'Associazione Sportiva

- che, in particolare, sulla base dell'art. 90 comma 25, della Legge 289/2002, è stata data indicazione a chè la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne garantiscano la disponibilità per la realizzazione del servizio pubblico

- che d'altronde, l'Anac, con propria deliberazione n. 1300 del 14.12.2016 ha osservato che l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale, deve essere inquadrato nella *concessione di*

*pubblico servizio,* pertanto l'ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto;

- che nel caso di impianti di piccole dimensioni con valori complessivi al di sotto della soglia comunitaria, come del resto ricorda l'ANAC, potranno applicarsi le regole specifiche dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti e procedere quindi all'affidamento diretto alle Società Sportive;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale si propone di assicurare la più ampia partecipazione delle associazioni che operano sul territorio per garantire la promozione sociale, sportiva e culturale favorendo l'integrazione sociale fra cittadini;

DATO ATTO che il Comune non può' gestire direttamente gli impianti sportivi e che intende procedere all'affidamento della gestione a terzi, e in via preferenziale a società e associazioni sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari così come previsto dall'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002 nonché nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 21 del 27.2.2015 "promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie e modalità di affidamento degli impianti" che considera un ruolo fondamentale quello rivestito dall'attività sportiva e ludico-motorio- ricreativa per la promozione della salute dell'intera società intendendo per essa il complesso delle attività finalizzate, oltre al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1075/2010 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia che, in merito al divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 recita: "c/o' *che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/10) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In sintesi tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del*

*servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"',*

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sez. Lombardia con deliberazione n. 162 del 23.5.2018 ha ribadito che gli Enti Locali, nell'esercizio della propria discrezionalità , possono erogare contributi a fondo perduto a soggetti privati per finalità istituzionali come già posto in evidenza anche con la deliberazione n. 121/2015/PAR nella medesima deliberazione si è avuto modo di precisare che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali in considerazione che l'ente e la comunità ricevono dallo svolgimento dell'attività effettuata dal soggetto che riceve il contributo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 262/2012/PAR);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

- questa Amministrazione intende assolvere alle proprie funzioni inerenti la promozione della cultura sportiva e di diffusione della pratica dell'educazione fisica e motoria, avvalendosi in via prioritaria delle associazioni sportive presenti sul territorio da individuare mediante apposite procedure selettive;

- in ragione delle finalità di pubblico interesse che il Comune persegue anche attraverso la gestione indiretta degli impianti ed avvalendosi delle facoltà normative, questa amministrazione intende disciplinare gli affidamenti in oggetto adottando i seguenti indirizzi:

1) il Comune affida l'impianto all'associazione in uso gratuito;

2) le spese relative ai consumi di energia elettrica e termica e ai consumi idrici saranno in capo all'associazione sportiva che dovrà farsene carico;

3) l'associazione dovrà farsi carico delle spese relative agli impianti di terra *{VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01) e del Terzo responsabile per gli impianti termici (ai sensi del DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs. 192/2005)*

4) la manutenzione straordinaria degli impianti è a carico del Comune;

5) sono a carico della associazione affidataria le spese relative a pulizia, manutenzione ordinaria degli impianti ivi compresa la manutenzione dei campi erbosi laddove previsti, le spese relative alla custodia, allo smaltimento dei rifiuti e al materiale di facile consumo;

6) a parziale sostegno delle spese che l'associazione dovrà sostenere, il Comune eroga un contributo annuale, il cui importo terrà conto sia degli oneri che il Comune stesso andrebbe ad assumere, sia dei vantaggi economici riconosciuti all'associazione (uso gratuito degli impianti, introito di tariffe e biglietti);

7) il suddetto contributo, così come determinato al momento in cui verranno attivate le procedure di affidamento in appalto, è inoltre finalizzato a sostenere parzialmente le spese che l' associazione si assume per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni sia previste nel progetto iniziale, sia programmate nel corso dell'anno, di volta in volta patrocinate dal Comune, salvo eventuali ulteriori contributi che l'Amministrazione valuterà in relazione ai progetti presentati e alla disponibilità di bilancio;

8) il ribasso offerto in sede di gara sull'importo annuo del contributo comunale è soggetto a valutazione;

9) l'associazione introita direttamente le tariffe (nella misura determinata dalla Giunta Comunale) per la concessione in uso a cittadini singoli e/o associazioni terze, degli impianti e gli eventuali incassi dei biglietti;

10) l'affidamento sarà disciplinato da apposita convenzione ed il contributo annuo sarà liquidato in unica rata annuale a consuntivo e su presentazione di regolare rendicontazione delle spese e delle entrate dell'intero anno di gestione.

11) l'Amministrazione potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da enti o associazioni autorizzate e patrocinate. A tale scopo dovrà essere dato all'associazione un congruo anticipo; l'associazione assegnataria della gestione degli impianti si dovrà impegnare a concedere l'uso gratuito degli stessi per tutte le iniziative proprie o patrocinate dal Comune, compatibilmente con il calendario delle attività delle società sportive assegnatarie;

12) Per quanto attiene l'impianto sportivo – palestra comunale – del Capoluogo – atteso che lo stesso è utilizzato anche dalla Scuola per le attività curriculari di educazione fisica e per ogni attività (di volta in volta programmata) per cui necessitano i relativi spazi, gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario (gare-campionati) e comunque le ordinarie esigenze di utilizzo del concessionario debbono essere subalterne all'attività programmata dalla Scuola.

RIBADITO:

- Che è primario interesse pubblico perseguito dall'amministrazione un utilizzo di tali impianti che sia idoneo a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa della comunità amministrata, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva;
- Che è obiettivo dell'amministrazione garantire da un lato la massima partecipazione della popolazione alla pratica sportiva con particolare riguardo alle fasce più deboli quali anziani, disabili giovani e bambini, dall'altro la migliore e più ampia utilizzazione degli impianti sportivi.
- Che una gestione diretta degli impianti sportivi, sia per i maggiori costi di personale, sia per la difficoltà di garantire la loro piena utilizzazione in un'ampia fascia oraria, risulta inidonea al soddisfacimento in maniera

economica ed efficace degli interessi pubblici e degli obbiettivi sopraindicati;

- Che pertanto si ritiene opportuno e necessario procedere all'affidamento all'esterno della gestione degli impianti sportivi;
- Che l'affidamento sia previsto per un solo anno prorogabile di un ulteriore anno;

RILEVATA la necessità di procedere ad un nuovo affidamento in appalto dell'impianto sportivo – palestra comunale – sita nel Capoluogo, da effettuarsi previa procedura ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla delibera ANAC e dalla giurisprudenza consolidata in materia (CdC parere n. 4/2008; Consiglio di Stato sez. VI 30.9.2010 n. 7239; Consiglio di Stato sez VI 25.1.2005 n. 168);

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui esposte, determinare l'entità del contributo da erogare all'associazione affidataria come di seguito enunciato:

- CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA FONTE NUOVA DEL CAPOLUOGO ..... € 13.000.=

DATO ATTO che il suddetto importo è stato stabilito in base ai consuntivi storici della gestione diretta effettuata in questi ultimi esercizi e ritenuto necessario per garantire la manutenzione ordinaria della struttura tenuto conto delle linee guida sopra riportate e finalizzata, altresì, a sostenere parzialmente le spese che l'associazione si assume anche in relazione, si puntualizza, all'attività derivante dall'utilizzo delle classi di Scuola Primaria e Media per le attività curriculari oltre che per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni nel corso dell'anno, di volta in volta patrocinate dal Comune, (salvo eventuali ulteriori contributi che l'Amministrazione valuterà in relazione ai ulteriori progetti presentati e alla disponibilità di bilancio);

Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117 "Codice del terzo settore" aggiornato con il D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 artt. 5- 55 e 56;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 come modificato con il D.Lgs. N° 56 del 19 Aprile 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

P R O P O N E

La premessa fa parte integrante del presente atto e qui si intende totalmente riportata;

1) di disporre l'attivazione delle procedure di affidamento in appalto della Palestra comunale sita nel Capoluogo ad associazione sportiva secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 come modificato con il D.Lgs. N° 56 del 19 Aprile 2017;

2) di approvare le linee guida riportate in narrativa che fissano i criteri per l'affidamento in questione;

3) di fissare in € 13.000.= il contributo annuo a favore dell' Associazione Sportiva quale rimborso delle spese sostenute per le attività affidate;

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Patrimonio LL.PP. e del Responsabile del Servizio Sport, per quanto di rispettiva competenza, di procedere, sulla base delle linee guida sopra indicate, e per gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissa, alla redazione degli atti necessari per l'affidamento in appalto, per un periodo di un anno prorogabile una sola volta di un altro anno, della palestra comunale, facente parte del patrimonio classificato "privo di rilevanza economica", in conformità alle normative vigenti;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D. L.vo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B, legge 07.12.2012, n. 213, in ordine alla proposta su estesa, si esprime:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, lì 12.09.2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SPORT

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, lì 12.09.2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari dott. Renato

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Lì, 30.09.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 30.09.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data
e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o ricorsi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========